

# COMUNE DI ROCCARAINOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ordinanza n.78 del 13.06.2022

Prot.n.4885 del xx13.06.2022

## IL SINDACO

**Premesso che con Decreto Dirigenziale n.270 del 10.06.2022, la Giunta Regionale della Campania legiferava “La dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2022 per la regione Campania con decorrenza dal 15 giugno al 20 settembre 2022”;**

Rilevato che detto Decreto dispone nel periodo dal 15.06.2022 al 20.09.2022 **il divieto assoluto** di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione dei residui vegetali forestali;

Considerato che l’attuale situazione climatica pregiudica notevolmente le condizioni ambientali del nostro comune rendendo l’aria irrespirabile con grandissimi disagi per i bambini, per gli anziani e per le persone malate;

Ritenuto salvaguardare l’incolumità pubblica e privata e migliorare le condizioni di vivibilità del nostro Comune;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;

Visto il D.L.gs n° 267 del 18/08/2000;

Visto il D.to L.gs 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge n.353/2000 e ss.mm.ii;

Vista la delibera di Giunta della Regione Campania n.333 del 08.08.2014;

Vista la Legge Regionale n. 26/2012, art.75 e 76 del regolamento Regionale n.3/2017;

## ORDINA

**Il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione dei residui vegetali forestali nel periodo dal 15/giugno/2022 fino al 20 Settembre 2022.**

Dispone di attenersi a tutto quanto riportato nel D.D. n.270 del 10.06.2022 della Giunta Regionale della Campania.

Fino al 20 settembre 2022 è sospesa l’ordinanza sindacale n.12 del 16.09.2014.

La violazione della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500 con le modalità di cui all’art.16 della legge n.689/81.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua decorrenza, in conformità di quanto disposto dalla legge 07/08/1990 n.241.

DISPONE

Che la presente ordinanza potrà essere prorogata per particolari condizioni atmosferiche.

Che la stessa sia pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Comune e resa pubblica su tutto il territorio comunale mediante affissione di manifesti.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- 1) Alla Prefettura di Napoli –Ufficio territoriale del Governo, piazza Plebiscito1, Napoli;
- 2) Al Comando Stazione CC. e Corpo Forestale di Roccarainola ed al Comando Polizia Municipale di Roccarainola.

Dalla Residenza Municipale li, 12.06.2022

Il Responsabile della Polizia Municipale

M.llo Capo Luca Miele

IL SINDACO

Giuseppe Russo